



*Ministero dello Sviluppo  
Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018

**OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Ammissibilità di locale interamente destinato a laboratorio/cucina**

---

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d'uso, di circa 60 mq. da adibire interamente a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie.

Chiede, pertanto, ai fini di una corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, se sia possibile avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la notifica sanitaria debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Il richiamato articolo 1 della legge n. 287 del 1991 dispone che “ .... *Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati*”.

Inoltre, l'articolo 3, comma 7, dispone che “*Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici (...)*”.

L'articolo 5, comma 6, dispone che “*E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge (...)*”.



Infine, il comma 5, dell'articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 dispone che *“L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento di superficie”*.

Dalle suindicate norme, ad avviso della scrivente Direzione generale, consegue che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall'utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima, avente peraltro la destinazione d'uso prescritta per detta tipologia di attività.

L'utilizzo, pertanto di superficie esterna e comunque all'uopo attrezzata, infatti, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria.

Fermo quanto sopra, in relazione alla richiesta riguardante la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, la presente nota e il quesito sono trasmessi al Ministero della Salute e all'Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri, con preghiera di notiziare l'associazione in indirizzo e per conoscenza la scrivente in ordine al parere di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)